

Documento illustrativo sulle modalità delle verifiche di profitto e della prova finale

Documento redatto in data 18 febbraio 2026

Indice

0. Premessa	3
1. Modalità di svolgimento delle verifiche di profitto e dell'esame finale	3
2. Eventuali deroghe allo svolgimento delle prove d'esame in presenza	4
3. Elenco delle sedi per lo svolgimento delle prove d'esame in presenza	5
4. Descrizione del processo di organizzazione e svolgimento degli esami	7
5. Allegato 1 - Regolamento sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica Universitas Mercatorum.....	8
6. Allegato 2- Regolamento della prova finale e della tesi di laurea e determinazione del voto di laurea – Corsi di laurea triennale e magistrale	9
7. Allegato 3 Regolamento in materia di disciplina degli studenti e di svolgimento degli esami di profitto in modalità on-line.....	10

0. Premessa

In ottemperanza alle Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione - Approvate con *Delibera del Consiglio Direttivo n. 297 del 3 dicembre 2025*, il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale in riferimento all'organizzazione e lo svolgimento delle sedi d'esame relative al percorso formativo di Universitas Mercatorum.

In particolare, il documento fornisce una descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento delle verifiche di profitto e dell'esame finale, definendo criteri, procedure operative e standard di garanzia della regolarità e trasparenza delle prove.

Vengono inoltre esplicitate eventuali deroghe allo svolgimento delle prove d'esame in presenza, nel rispetto della normativa vigente, specificando le modalità alternative adottate e le misure previste per assicurare l'identificazione dei candidati e la correttezza delle procedure.

Il documento riporta altresì l'elenco completo delle sedi presso le quali si svolgeranno gli esami in presenza, nonché la descrizione del processo di organizzazione e svolgimento degli esami.

L'obiettivo è assicurare la piena conformità alle disposizioni normative vigenti, nonché la trasparenza e l'efficacia dell'intero sistema di valutazione.

1. Modalità di svolgimento delle verifiche di profitto e dell'esame finale

Il *Regolamento sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica Universitas Mercatorum (Allegato 1)*, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum", in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024 e della normativa vigente.

Stabilisce, quale principio generale, lo svolgimento degli esami e della prova finale in presenza, garantendo identificazione certa, trasparenza e sicurezza.

Il Regolamento definisce altresì le modalità di valutazione e la struttura delle verifiche di profitto, individua i requisiti di ammissione alla prova finale in presenza e disciplina la composizione delle commissioni d'esame e l'individuazione delle sedi di svolgimento. L'Ateneo adeguerà il Regolamento in ottemperanza alle modifiche della normativa vigente.

Il *Regolamento della prova finale e della tesi di laurea e determinazione del voto di laurea – Corsi di laurea triennale e magistrale (Allegato 2)* disciplina la prova finale per i corsi triennali e la tesi di laurea per i percorsi magistrali, definendone modalità di assegnazione, svolgimento e valutazione. Esso stabilisce caratteristiche, struttura e requisiti formali dell'elaborato triennale e della tesi magistrale, con specifiche disposizioni antiplagio. Definisce altresì composizione e funzioni della Commissione di Laurea e disciplina i criteri di determinazione del voto finale, inclusi punteggi, bonus e attribuzione della lode. Sono infine precisati al suo interno termini, scadenze e condizioni necessarie per il conseguimento del titolo accademico.

2. Eventuali deroghe allo svolgimento delle prove d'esame in presenza

Le eventuali deroghe allo svolgimento delle prove d'esame in presenza sono disciplinate dall'art. 3 del *Regolamento sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica Universitas Mercatorum* (Allegato 1), cui si fa espresso rinvio di seguito:

“Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 1835/2024 sono previste deroghe allo svolgimento in presenza delle verifiche di profitto, in particolare con riferimento a:

- a) specifiche situazioni personali relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 7/1999 o a studenti in detenzione presso istituti penitenziari, nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia;
- b) temporanee situazioni emergenziali che consentano l'erogazione della didattica a distanza e l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale.”

Il *Regolamento in materia di disciplina degli studenti e di svolgimento degli esami di profitto in modalità on-line* (Allegato 3) definisce gli obblighi comportamentali degli studenti e il sistema sanzionatorio applicabile, al fine di garantire principi di lealtà, correttezza e rispetto all'interno della comunità accademica. Introduce disposizioni volte a contrastare comportamenti irregolari, plagio, frodi e altre condotte lesive, disciplinando in modo dettagliato il relativo procedimento disciplinare. Stabilisce inoltre le regole per lo svolgimento degli esami a distanza, individuando requisiti tecnici, criteri di decoro e modalità operative, nonché i controlli previsti, le ipotesi di annullamento delle prove e le procedure di riesame. È infine espressamente vietato l'utilizzo di strumenti non autorizzati, quali le macchine virtuali, per le quali sono previste specifiche verifiche tecniche. L'Allegato 1 al Regolamento disciplina altresì le eventuali deroghe allo svolgimento delle prove d'esame in presenza.

3. Elenco delle sedi per lo svolgimento delle prove d'esame in presenza

Al fine di massimizzare la copertura della domanda sul territorio e facilitare la logistica degli studenti, l'Ateneo garantisce la possibilità di sostenere le prove finali in presenza, oltre che presso la sede principale di Roma, anche presso numerose sedi d'esame distribuite sul territorio nazionale.

Si riporta di seguito l'elenco delle 57 sedi d'esame in ordine alfabetico:

SEDE	REGIONE	PROVINCIA
AVEZZANO	ABRUZZO	AQ
PESCARA	ABRUZZO	PE
POTENZA	BASILICATA	PZ
POLICORO	BASILICATA	MT
COSENZA	CALABRIA	CS
LAMEZIA TERME	CALABRIA	CZ
REGGIO CALABRIA	CALABRIA	RC
AVELLINO	CAMPANIA	AV
BENEVENTO	CAMPANIA	BN
ATENA LUCANA	CAMPANIA	SA
CASERTA	CAMPANIA	CE
NAPOLI	CAMPANIA	NA
SALERNO	CAMPANIA	SA
BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	BO
PARMA	EMILIA ROMAGNA	PR
RIMINI	EMILIA ROMAGNA	RN
PORDENONE	FRIULI VENEZIA GIULIA	PN
UDINE	FRIULI VENEZIA GIULIA	TS
FROSINONE	LAZIO	FR
LATINA	LAZIO	LT
ROMA	LAZIO	RM
GENOVA	LIGURIA	GE
BERGAMO	LOMBARDIA	BG
BRESCIA	LOMBARDIA	BS
MILANO	LOMBARDIA	MI
MONZA	LOMBARDIA	MB
PAVIA	LOMBARDIA	PV
VARESE	LOMBARDIA	VA
ANCONA	MARCHE	AN
ALBA	PIEMONTE	CN
BIELLA	PIEMONTE	BI
CUNEO	PIEMONTE	CN
NOVARA	PIEMONTE	NO
TORINO	PIEMONTE	TO
BARI	PUGLIA	BA
FOGGIA	PUGLIA	FG

SEDE	REGIONE	PROVINCIA
LECCE	PUGLIA	LE
TARANTO	PUGLIA	TA
CAGLIARI	SARDEGNA	CA
SASSARI	SARDEGNA	SS
AGRIGENTO	SICILIA	AG
CALTANISSETTA	SICILIA	CL
CATANIA	SICILIA	CT
SIRACUSA	SICILIA	SR
MESSINA	SICILIA	ME
PALERMO	SICILIA	PA
RAGUSA	SICILIA	RG
MAZARA DEL VALLO	SICILIA	TP
FIRENZE	TOSCANA	FI
PISA	TOSCANA	PI
TRENTO	TRENTINO ALTO ADIGE	TR
PERUGIA	UMBRIA	PG
TERNI	UMBRIA	TR
AOSTA	VALLE D'AOSTA	AO
VENEZIA (MESTRE)	VENETO	VE
VERONA	VENETO	VR
VICENZA	VENETO	VI

Si specifica che eventuali modifiche o integrazioni all'elenco delle sedi d'esame saranno opportunamente comunicate entro l'inizio del nuovo Anno Accademico, ovvero entro il primo agosto 2026.

4. Descrizione del processo di organizzazione e svolgimento degli esami

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024, il Regolamento Didattico di Ateneo prevede, per i corsi erogati prevalentemente o integralmente a distanza, un modello di valutazione che tiene conto di più aspetti, ovvero:

- i risultati di un certo numero di prove intermedie (ad esempio: test online, redazione di elaborati, ecc.);
- la partecipazione ad attività online, monitorabile attraverso la piattaforma;
- i risultati di una prova finale in presenza.

Dunque, gli esami di profitto sono strutturati in un unico percorso che prevede due momenti complementari: una prova intermedia online e una prova finale obbligatoria in presenza.

Eventuali eccezioni rispetto allo svolgimento delle prove finali in presenza sono previste in accordo al suddetto D.M. 1835/2024 e sono relative a:

- studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della l. 104/1992 e della l. 7/1999;
- studenti in stato di detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;
- situazioni emergenziali che autorizzino formalmente la didattica a distanza.

Per queste specifiche casistiche è prevista la possibilità di sostenere gli esami di profitto in modalità telematica: viene mantenuta la separazione tra la prova intermedia e la prova finale, ma entrambe possono essere svolte da remoto.

Il calendario degli esami di profitto è organizzato per Corso di Studi e viene pubblicato, di norma, a partire dal mese di agosto, all'avvio del nuovo Anno Accademico. La pubblicazione del calendario è accompagnata da una apposita comunicazione rivolta agli studenti tramite i canali ufficiali dell'Ateneo.

Nella strutturazione del calendario sono previste delle sessioni dedicate alle prove intermedie online e delle sessioni dedicate alle prove finali in presenza, sia sulla sede principale (Roma), sia sulle altre sedi distribuite sul territorio nazionale, in modo da garantire, per ogni calendario di sede, almeno un appello per ciascun insegnamento.

Le prove intermedie online, che consistono in un test a risposta multipla composto da 30 domande, sono verificate e convalidate entro 7 giorni dalla data di sostenimento e restano valide per i 365 giorni successivi. Il voto visualizzato dallo studente è comprensivo di eventuali premialità conseguite tramite partecipazione ad attività di didattica sincrona o consegna di elaborati. Gli studenti hanno facoltà di rifiutare il voto della prova intermedia per poi sostenerla nuovamente dopo almeno 10 giorni. La prova finale, che consiste in un colloquio orale, può essere svolta in una qualunque delle sedi messe a disposizione dall'Ateneo per massimizzare la copertura della domanda sul territorio e facilitare la logistica degli studenti.

Le prove finali in presenza prevedono, di norma, la presenza di almeno due membri di Commissione. È prevista la possibilità che parte della Commissione sia collegata da remoto per presidiare lo svolgimento dell'esame. Il voto della prova finale viene verbalizzato in sede e gli studenti possono accettare o rifiutare il voto ricevuto.

DECRETO RETTORALE N. 609/2025 del 31 ottobre 2025

Oggetto: Emanazione del Regolamento sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum"

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021 n. 1154, sul sistema di accreditamento, autovalutazione e valutazione delle sedi e dei corsi universitari;

VISTO lo Statuto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum";

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

VISTO il decreto 6 giugno 2023, n. 96, recante modifiche al regolamento concernente l'autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il decreto ministeriale n. 450 del 16 febbraio 2024 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di esaminare la vigente disciplina in materia di università telematiche, allo scopo di formulare eventuali proposte di modifica della stessa;

VISTO il decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università per il triennio 2024-2026;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024, recante le linee guida per l'offerta formativa a distanza e i requisiti di accreditamento dei corsi, applicabile a decorrere dall'a.a. 2025/2026, e in particolare:

- l'art. 5, commi 2 e 3, sui principi di obbligatorietà dello svolgimento degli esami in presenza e sulle relative deroghe previste;
- l'Allegato 1, paragrafo 1.2, che stabilisce gli elementi essenziali per la verifica e valutazione degli apprendimenti e le modalità di valutazione e identificazione degli studenti;

VISTO i commi 1, 2, 4 e 6 dell'Art. 21 del *Regolamento Didattico dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum"*, che definisce le verifiche di profitto e le prove finali;

DECRETA

Art. 1 – Emanazione

È emanato il *“Regolamento di Ateneo sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto”*, allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua data di emanazione.

Art. 3 – Pubblicazione

Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo e diffuso tramite i canali ufficiali.

IL RETTORE

(Prof. Giovanni Cannata)



REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum", in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024 e della normativa richiamata nelle premesse.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le tipologie dei corsi di studio erogati dall'Ateneo.

Art. 2 - Regola generale per lo svolgimento degli esami

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 1835/2024, gli esami di profitto e l'esame finale si svolgono in presenza. Tale principio costituisce la regola generale e inderogabile, salvo quanto previsto nel successivo art. 3 del presente Regolamento.
2. L'Ateneo deve garantire il corretto svolgimento delle prove e l'identificazione dei candidati.
3. Per i corsi accreditati prevalentemente o integralmente a distanza, l'esame finale si svolge presso la sede legale dell'Ateneo o presso sedi d'esame appositamente individuate, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.
4. Le prove di profitto devono svolgersi in condizioni di parità di trattamento, trasparenza e sicurezza.

Art. 3 - Deroghe allo svolgimento in presenza delle prove di profitto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 1835/2024 sono previste deroghe allo svolgimento in presenza delle verifiche di profitto, in particolare con riferimento a:
 - a) specifiche situazioni personali relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 7/1999 o a studenti in detenzione presso istituti penitenziari, nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;

- b) temporanee situazioni emergenziali che consentano l'erogazione della didattica a distanza e l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale.
2. Per le situazioni emergenziali di cui alla lettera b), l'attivazione della modalità a distanza è subordinata al preventivo nulla osta ministeriale, come stabilito dal D.M. 1835/2024.
3. Gli studenti rientranti nelle categorie di cui alla lettera a) sono ammessi allo svolgimento della prova di profitto in modalità online previa presentazione della documentazione probatoria necessaria.

Art. 4 – Modalità di valutazione e struttura delle verifiche di profitto

1. La valutazione degli studenti è effettuata nel rispetto dell'Allegato 1, paragrafo 1.2 del D.M. 1835/2024, e tiene conto di:
 - a) partecipazione alle attività formative svolte tramite piattaforma digitale;
 - b) risultati delle prove intermedie online, tra cui test a risposta multipla, quesiti a complessità crescente, simulazioni, elaborati o altri strumenti di autovalutazione;
 - c) risultati della prova finale in presenza.
2. L'Ateneo può articolare la struttura degli esami prevedendo prove intermedie online e una verifica finale in presenza.
3. È sempre consentito allo studente sostenere l'intero esame in presenza, quando previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio.
4. Le modalità di valutazione garantiscono in ogni caso trasparenza, obiettività, identificazione certa del candidato e tracciabilità sicura delle procedure.

Art. 5 – Requisiti di ammissione alla prova finale in presenza

1. Gli studenti sono ammessi alla prova finale in presenza previa verifica del raggiungimento dei requisiti stabiliti dai Regolamento didattico del Corso di Studio di afferenza, tra cui il conseguimento di almeno il 70% di frequenza alle attività online.
2. Nei casi in cui siano previste prove intermedie online, l'ammissione alla prova è inoltre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo stabilito dal medesimo Regolamento didattico.

Art. 6 – Commissioni d’esame e sede di svolgimento

1. Le Commissioni d’esame sono nominate secondo le disposizioni dell’Ateneo tenendo conto della normativa vigente.
2. Lo svolgimento delle prove avviene in ambienti idonei e conformi ai requisiti di legge, anche per quanto concerne l’accessibilità degli studenti con esigenze specifiche.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto rettorale.
2. È pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo e trasmesso agli organi accademici e amministrativi competenti.

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE E DELLA TESI DI LAUREA E DETERMINAZIONE DEL VOTO DI LAUREA – CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE

Art. 1 – Prova finale per i Corsi di Laurea triennali e magistrali

La prova finale rappresenta l'attività conclusiva del percorso di studio e il numero di crediti corrispondenti è definito dal Regolamento didattico di ciascun Corso di Laurea nel rispetto della classe di appartenenza. Dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio del Corso di Laurea, inclusi quelli relativi alle attività formative autonomamente scelte si potrà conseguire il titolo di laurea dopo aver sostenuto la prova finale secondo il calendario annualmente fissato dai rispettivi Consigli di Facoltà.

Il lavoro di ricerca e scrittura della Tesi richiede impegno e capacità di approfondimento del singolo studente; ogni elaborato deve essere personale, originale ed individuale.

La prova finale avrà per oggetto la presentazione di un elaborato (Corso di laurea triennale) e la discussione di una tesi magistrale (Corso di laurea magistrale) assegnati e predisposti secondo le modalità indicate ai successivi art. 3 e 4.

Le Commissioni di laurea giudicatrici della prova finale sono nominate dai Presidi di Facoltà.

La votazione della prova finale è espressa in centodecimi. La Commissione, all'unanimità, può concedere ai candidati il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

Art. 2 – Modalità di assegnazione elaborato o della tesi per la prova finale e richiesta ammissione alla seduta di Laurea

L'assegnazione dell'elaborato finale triennale e della tesi magistrale per la prova finale può essere richiesta quando si sono acquisiti almeno 120 CFU per il Corso di Laurea triennale e 80 CFU per il Corso di Laurea magistrale.

L'assegnazione formale si può richiedere esclusivamente in un insegnamento il cui esame è stato già sostenuto o convalidato con voto da una precedente carriera universitaria. Richiedere l'assegnazione in una materia inserita, riconosciuta sotto forma di "Esonero" o convalidata per "Abilità professionale" non è consentito.

L'elaborato finale triennale e la tesi magistrale devono essere scritti in lingua italiana.

Le tesi per i corsi di laurea magistrale, nelle materie linguistiche sono redatte in lingua ed è prevista l'esposizione nella lingua oggetto della Prova Finale. E', quindi, obbligatorio che le tesi di Laurea relative ai seguenti insegnamenti dovranno essere redatte e discusse in lingua inglese:

- Lingua Inglese CdS *Psicologia del lavoro e delle organizzazioni* (LM-51);
- Business English CdS *Relazioni internazionali per lo sviluppo economico* (LM-52);
- Business English CdS *Management* (LM-77);
- Lingua Inglese CdS *Sicurezza Informatica* (LM-66).

Le tesi relative agli insegnamenti di Lingua Inglese, Francese, Spagnola e Cinese del Corso di Laurea in *Lingue per la Comunicazione Internazionale* (LM-38) dovranno essere obbligatoriamente redatte e discusse nella lingua oggetto della Prova Finale.

Gli elaborati finali relativi agli insegnamenti di Lingua Inglese, Francese, Spagnola e Cinese nei corsi di Laurea Triennali potranno essere redatti totalmente o in parte, nella lingua oggetto della Prova Finale.

L'argomento della prova finale è indicato e deciso dal docente relatore scelto per la tesi, eventualmente su proposta dello studente. Il docente, svolgendo il ruolo di relatore, sarà anche il garante del lavoro svolto; lo studente è esortato a seguire e a rispettare le indicazioni che il docente fornirà, rammentando di attenersi alle norme del Codice Etico dell'Ateneo.

La richiesta di assegnazione deve essere perfezionata in piattaforma, dopo l'autorizzazione del docente relatore, tenendo conto della disponibilità massima prevista dal docente.

Lo studente procede alla richiesta di ammissione alla seduta di Laurea, dopo il nulla osta del relatore, inserendo il titolo dell'elaborato in piattaforma almeno 100 giorni prima della sessione prevista.

L'elaborato finale, concordato con il relatore, deve essere caricato in piattaforma entro 30 giorni antecedenti l'inizio della sessione. Eventuali richieste pervenute dopo le scadenze indicate non saranno prese in considerazione.

Il cambio di relatore è consentito se esaurientemente motivato e deve essere comunicato al docente relatore. Nel caso in cui lo studente sia iscritto per una specifica sessione e successivamente cambi relatore, quando la sessione è ufficialmente chiusa, perderà automaticamente la sua prenotazione. Lo studente potrà, dunque, prenotare, previo accordo con il docente, la prima sessione disponibile in piattaforma.

Art. 3 - Caratteristiche dell'elaborato per la prova finale del Corso di Laurea triennale

La prova finale di un Corso di Laurea triennale è costituita da un elaborato scritto da caricare sulla piattaforma dell'Ateneo.

L'elaborato potrà consistere in:

- un lavoro di rassegna ragionata;
- una analisi ragionata ad articoli scientifici o di un volume;
- una bibliografia ragionata su una tematica circoscritta;
- un commento di orientamenti giurisprudenziali significativi;
- un progetto di indagine in un ambito professionale;
- un resoconto con riflessioni critiche su eventi scientifici o tirocinio a cui si è partecipato;
- nella presentazione dei risultati di una raccolta dati svolta su questioni, materie, casi pratici o specifici, attinenti al programma di uno degli insegnamenti attivati nel corso di laurea;
- un caso studio;
- un caso aziendale
- un progetto start up essenziale.

Le prove finali che prevedono un progetto “start up” hanno ad oggetto un piano di impresa, esposto nei suoi profili essenziali e qualificanti. Il relatore dell’elaborato è necessariamente individuato tra i docenti della Facoltà. Il relatore prescelto cura il coinvolgimento eventuale di altri docenti delle Facoltà in ragione di specifici aspetti economici e giuridici del progetto che devono essere, caso per caso, sviluppati.

L’elaborato finale definitivo deve essere sempre approvato/non approvato dal relatore. Successivamente, la prova finale sarà valutata da una Commissione di Laurea che procederà alla proclamazione in un’unica seduta pubblica.

La lunghezza dell’elaborato finale è indicativamente definita in un testo compreso fra le 20 e le 40 cartelle. Insieme al documento dell’elaborato finale deve essere consegnato e allegato un secondo documento contenente la sinossi di lunghezza tra le 3 e le 5 cartelle (6.000/10.000 caratteri, bibliografia esclusa) che non dovrà contenere eventuali note, formule, tabelle e grafici). Il frontespizio dell’elaborato finale e della sinossi deve contenere il logo dell’Università, la Facoltà, l’indicazione del Corso di Laurea, oltre al titolo dell’elaborato, nome, cognome e matricola del laureando e nome del relatore secondo i modelli indicati in piattaforma.

La sinossi deve essere caricata in piattaforma contestualmente all’elaborato finale.

L’elaborato finale sarà sempre sottoposto a verifica da parte del relatore, con l’utilizzo di strumenti software dedicati e di controllo delle fonti bibliografiche

citare e non citate, ed è rifiutato nel caso esso risulti superiore alle soglie previste dalle Linee guida per la verifica antiplagio approvate dagli Organi di Ateneo.

Nessuna forma di plagio è consentita, inclusi il plagio diretto (copiare integralmente parti di un testo o di un'opera senza citarne la fonte), l'autoplagio (riutilizzare proprie opere precedenti senza specificarlo), plagio di idee (presentare idee altrui come proprie senza citare la fonte) e la parafrasi senza attribuzione (riformulare il contenuto di un autore senza citare la fonte originale). Modificare o riformulare intere parti di testo con l'uso dell'intelligenza artificiale, anche citando la fonte originale, al fine di eludere i sistemi di rilevamento del plagio costituisce una violazione dell'etica accademica.

Art. 4 - Caratteristiche della tesi del Corso di Laurea magistrale

Il contenuto della tesi di laurea magistrale può consistere:

- nell'approfondimento di un argomento trattato e presentato all'interno di un insegnamento;
- nell'analisi critica di un filone della letteratura di riferimento;
- in una rassegna bibliografica ragionata;
- nella stesura e ampliamento del progetto di lavoro (project work) effettuato durante il periodo di tirocinio o valorizzando l'esperienza lavorativa in corso;
- nella presentazione di una ricerca – anche sperimentale - svolta su questioni, materie, casi pratici o specifici, attinenti al programma di uno degli insegnamenti attivati nel corso di laurea;
- in un progetto strutturato di start up.

La lunghezza della tesi magistrale è indicativamente definita in un testo di almeno 60 cartelle. La sinossi della tesi dovrà essere compresa fra un minimo di 5 (10.000 caratteri) ed un massimo di 8 cartelle (16.000 caratteri). Nel frontespizio della tesi deve essere indicato anche il nome dell'eventuale correlatore. Il correlatore è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il relatore durante lo svolgimento della tesi/elaborato finale e viene indicato dal relatore, sentito il Coordinatore del CdS. È un esperto, docente universitario e non, italiano o straniero, di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta.

Il frontespizio della tesi di laurea e della sinossi deve contenere il logo dell'Università, la Facoltà, l'indicazione del Corso di Laurea, oltre al titolo dell'elaborato, nome, cognome e matricola del laureando e nome del relatore secondo i modelli indicati in piattaforma.

La sinossi deve essere caricata in piattaforma contestualmente all'elaborato di tesi. La presentazione in Power Point, in un numero massimo di 10 slide, deve essere approvata dal docente e caricata in piattaforma 7 giorni prima dell'inizio della sessione di laurea ed ha la funzione di supportare la discussione con diapositive

sintetiche e chiare, coerenti con l'argomento.

Le tesi magistrali che prevedono un progetto "start up" hanno ad oggetto un piano di impresa, esposto nei suoi profili essenziali e qualificanti. Il relatore della tesi è necessariamente individuato tra i docenti della Facoltà. Il relatore prescelto dallo studente cura il coinvolgimento eventuale di altri docenti delle Facoltà in ragione di specifici aspetti economici e giuridici del progetto che devono essere, caso per caso, sviluppati.

La tesi magistrale sarà successivamente discussa e valutata da un'apposita Commissione di Laurea, nelle sedute stabilite dai Consigli di Facoltà e pubblicate in piattaforma.

La tesi magistrale sarà sempre sottoposta a verifica da parte del relatore, con l'utilizzo di strumenti software dedicati e di controllo delle fonti bibliografiche citate e non citate, ed è rifiutato nel caso esso risulti superiore alle soglie previste dai regolamenti di Ateneo, delle Facoltà e dei Corsi di Laurea e dalle Linee guida per la verifica antiplagio approvate dagli Organi di Ateneo.

Nessuna forma di plagio è consentita, inclusi il plagio diretto (copiare integralmente parti di un testo o di un'opera senza citarne la fonte), l'autoplagio (riutilizzare proprie opere precedenti senza specificarlo), plagio di idee (presentare idee altrui come proprie senza citare la fonte) e la parafrasi senza attribuzione (riformulare il contenuto di un autore senza citare la fonte originale). Modificare o riformulare intere parti di testo con l'uso dell'intelligenza artificiale, anche citando la fonte originale, al fine di eludere i sistemi di rilevamento del plagio costituisce una violazione dell'etica accademica.

Art. 5 – La Commissione giudicatrice dell'elaborato finale triennale e della tesi magistrale

La Commissione di valutazione delle prove finali, indipendente e sovrana, è nominata dai Presidi di Facoltà, ed è composta, di norma, da un numero minimo di cinque professori o ricercatori di ruolo della Facoltà. Possono essere eventualmente inclusi nella Commissione anche i docenti a contratto, titolari di insegnamenti nei Corsi di Laurea, che abbiano studenti nella sessione di laurea.

La Commissione di valutazione è di norma presieduta dal Preside o da un professore di I o II fascia.

Per la valutazione degli elaborati finali dei Corsi di Laurea triennali, i relatori provvederanno a comunicare in piattaforma alla Commissione il giudizio sull'elaborato finale dei propri laureandi, sulla base dei seguenti elementi:

- a) approfondimento dell'analisi rispetto alla complessità dell'argomento;

- b) capacità di argomentare;
- c) chiarezza espositiva/capacità di sintesi;
- d) originalità dell'elaborato.

Per la discussione delle tesi di laurea dei Corsi di Laurea magistrale, i relatori provvederanno a comunicare alla Commissione di valutazione in piattaforma il giudizio sulla tesi magistrale dei propri laureandi, sulla base dei seguenti elementi: a) approfondimento dell'analisi rispetto alla complessità dell'argomento; b) capacità di argomentare; c) chiarezza espositiva e capacità di sintesi; d) originalità dell'elaborato e della tesi magistrale.

Il giudizio delle Commissioni è insindacabile e l'attribuzione del voto finale di laurea avviene esclusivamente secondo i requisiti indicati nel successivo art. 6.

La partecipazione alla Commissione di laurea, ogni volta che sia richiesta, costituisce adempimento ai doveri didattici dei docenti. Tutti i componenti della Commissione devono garantire la partecipazione continuativamente all'intera seduta ai fini della validità giuridica della Commissione.

Una volta ricevuta la convocazione ufficiale, qualora un docente, eccezionalmente, non possa essere presente a una seduta, deve inviare tempestivamente una nota al Preside di Facoltà, al Presidente di Commissione e all'Ufficio Lauree indicando i motivi dell'assenza e procedere, in autonomia, ad individuare un docente in sua sostituzione, appartenente al CdS. È fatta comunque salva la disciplina di legge per i casi di assenza per motivi di malattia o altro impedimento legale.

L'Ufficio competente darà immediato avviso della comunicazione di assenza, trasmettendo altresì eventuali materiali ricevuti dal membro assente, ai fini della valutazione.

Art. 6 – Determinazione del voto di laurea

Il calcolo del voto di laurea si basa sulle seguenti componenti:

- valutazione prova finale;
- votazione media;
- curriculum studiorum, considerando anche il bonus laureati in corso o Erasmus (massimo 1 punto) e il bonus lodi (massimo 1 punto).

Ai fini dell'assegnazione del punteggio della prova finale la Commissione esaminatrice terrà conto:

- dell'originalità dell'argomento e dei contenuti dell'elaborato finale e della tesi magistrale;
- del giudizio e della proposta di punteggio del relatore e dell'eventuale correlatore;

- della discussione dei candidati per le tesi magistrali.

In nessun caso, il voto suggerito dal relatore alla commissione è vincolante per l'assegnazione del punteggio della prova finale.

Il punteggio massimo che la Commissione può attribuire all'elaborato finale è pari a 5/110 punti per la laurea triennale e a 6/110 punti per la laurea magistrale.

Tale punteggio verrà aggiunto alla votazione media convertita in centodecimi.

La votazione media si calcola con la media ponderata con i crediti dei voti di tutti gli esami che concorrono a completare il corso di studi, anche se sostenuti presso altri Atenei, purché riconosciuti ai fini del curriculum universitario.

La votazione media sarà successivamente trasformata in centodecimi e arrotondata all'intero più vicino. Nel caso in cui la votazione media, trasformata in centodecimi, dovesse presentare come prima cifra decimale il "5", il voto medio sarà approssimato per eccesso.

Il bonus di 1 punto, definito "*bonus laureati in corso o Erasmus*", limitatamente a 1 punto, è previsto per gli studenti che si laureano in corso o che abbiano partecipato al programma Erasmus o ad altre tipologie di programmi internazionali patrocinati o attivati dalla Universitas Mercatorum e abbiano sostenuto almeno un esame di profitto riconosciuto con voto in trentesimi nell'ambito del programma.

Il bonus di 1 punto, definito "*bonus lodi*" limitatamente a 1 punto è previsto a condizione che lo studente abbia conseguito almeno 3 lodi durante l'intero percorso accademico.

Punteggi maggiori, per un massimo di 2 punti, possono essere attribuiti per tesi di particolare pregio con specifica motivazione scritta del Relatore e comunicazione dell'elaborato e della motivazione al Preside di Facoltà almeno 7 giorni prima della sessione di valutazione.

La lode può essere attribuita dalla Commissione all'unanimità, su proposta del Relatore, in presenza di votazione media, espressa in centodecimi (esclusi i punti bonus) pari ad almeno 105/110. In tutti i casi, la lode dovrà essere assegnata solo alle tesi che abbiano richiesto particolare impegno o di chiaro valore scientifico.

La prova finale è superata se la votazione finale è non inferiore a 66/110. La Commissione può eventualmente decidere per il non superamento dell'esame di laurea.

Art. 7 – Termini di conseguimento del titolo

Lo studente non può conseguire la laurea prima dei termini previsti in relazione alla durata normale del proprio Corso di Laurea. Eventuali deroghe ai termini sopraindicati possono essere concesse dal Rettore, sentito il Direttore Generale, che provvede sulle relative istanze, debitamente motivate, con proprio provvedimento. La deroga può essere concessa solo in casi del tutto eccezionali, comprovati da relativa documentazione, e sempre che l'esame finale di laurea venga sostenuto con massimo un semestre di anticipo e lo studente sia considerato particolarmente meritevole avendo sostenuto tutti gli esami di profitto riportando una votazione media pari o superiore a 29/30, senza alcun arrotondamento in eccesso.

Art. 8 – Avvisi e scadenze

Nella piattaforma saranno inseriti gli avvisi riguardanti gli adempimenti didattico-amministrativi, le scadenze e le date delle prove finali dei corsi di laurea triennali e magistrali. Inoltre, sarà possibile scaricare i moduli necessari per formalizzare la procedura di richiesta e assegnazione della prova finale.

Le disposizioni sopracitate entrano in vigore a partire dalla sessione di laurea prevista nel mese di giugno 2026.

Regolamento in materia di disciplina degli studenti e di svolgimento degli esami di profitto in modalità on-line

Parte I Disciplina degli studenti

Art. 1 - Principi generali

Universitas Mercatorum, consapevole della funzione formativa, culturale e sociale dell'istituzione universitaria, come ricavabile dagli artt. 9, comma 1, e 33, commi 1 e 6, della Costituzione, e nell'ottica di favorire il rispetto reciproco di tutte le persone appartenenti a qualsiasi titolo alla comunità accademica, prescrive agli studenti di rispettare le regole di comportamento di seguito indicate.

Universitas Mercatorum ha determinato le norme contenute nel presente regolamento per promuovere il rispetto di valori come l'integrità, il rigore e il decoro comportamentale, la non discriminazione, la legalità, l'eguaglianza, nonché il rispetto di tutti i valori costituzionali, considerando questi aspetti come fondamentali al fine di garantire una convivenza universitaria civile e rispettosa dell'immagine e del prestigio dell'Ateneo.

Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master o di formazione post-lauream o estiva erogati dall'Università, ivi compresi gli studenti provenienti da altre Università che frequentano i corsi di Universitas Mercatorum nell'ambito del programma Erasmus o di programmi di formazione congiunta.

Art. 2 - Decoro e integrità nei luoghi di studio e di lavoro

La condotta degli studenti deve essere sempre improntata ai criteri di dignità, decoro e rispetto.

Sono vietati l'utilizzo di abbigliamento non decoroso e dignitoso nonché i comportamenti contrari al buon costume nelle aule e nelle strutture fisiche e digitali dell'Università. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nelle ipotesi di condotte reiterate, la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione. Non è consentito l'ingresso nei locali e pertinenze dell'Università, né il collegamento telematico con quest'ultima, in stato di alterazione psicofisica dovuta a ebbrezza o utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nelle ipotesi di condotte reiterate, la sospensione dalle sessioni di esami da un mese a due anni.

Non sono consentiti l'introduzione e/o il consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope nei locali e nelle pertinenze dell'Università. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nei casi di condotte reiterate o di introduzione e/o consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a due anni.

Gli studenti devono utilizzare le aule fisiche solo per fini didattici e di ricerca e, comunque, nel rispetto delle regole di buona condotta, volte a garantire la fruizione delle strutture e dei supporti didattici ivi presenti (computer, videoproiettori, ecc.) a tutti gli studenti.

Art. 3 - Ostacolo o turbativa delle attività accademiche

È vietato ritardare, interrompere od ostacolare in qualsiasi modo l'accesso di altri alle sedi e ai locali fisici dell'Università, nonché alla sua piattaforma digitale, utilizzare nell'attività accademica username che non consentano l'identificazione dell'account, produrre rumori molesti o schiamazzi in qualsiasi luogo o aula dell'Università, fisici o virtuali, nonché compiere qualsiasi altra condotta idonea a turbare o impedire lo svolgimento di qualsiasi attività accademica in presenza o da remoto. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nelle ipotesi di condotte reiterate, dell'interdizione temporanea da un mese a sette mesi dal corso o dai corsi nell'ambito dei quali è compiuta la violazione o dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a sette mesi.

Art. 4. - Utilizzo indebito del logo di Universitas Mercatorum o di immagini o materiali video/audio dell'Università

È vietato l'utilizzo del logo o della brand identity dell'Università nelle comunicazioni pubbliche e nei social network in assenza di esplicita autorizzazione. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nelle ipotesi di condotte reiterate, la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a un anno e sei mesi.

È altresì vietato registrare, produrre o divulgare immagini o qualsiasi materiale digitale, video o audio inerenti a eventi, lezioni, spazi e persone relativi all'Università, senza esplicita autorizzazione degli interessati o dell'Università, ad eccezione degli eventi aperti al pubblico esterno secondo gli usi consentiti dalla legge. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nelle ipotesi di condotte reiterate o di episodi, anche singoli, volti a ledere la professionalità o la dignità dei soggetti registrati, la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione o la conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a due anni.

Art. 5 - Comportamenti contrari ai principi di sostenibilità e tutela dell'ambiente

Presso i locali fisici dell'Università, è vietato smaltire rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o in violazione delle regole per la raccolta differenziata disciplinate dall'Ateneo.

È vietato il fumo di sigarette (anche elettroniche o simili) al di fuori degli spazi consentiti.

In caso di reiterata violazione di uno o più dei principi menzionati nei commi precedenti si applica la sanzione dell'ammonizione.

Art. 6 - Comportamenti contrari alle disposizioni dell'Università a tutela della salute e della sicurezza dei componenti della comunità accademica

Gli studenti sono tenuti a rispettare tutte le misure disposte dall'Università per la prevenzione di contagi e malattie, nonché, in generale, per la tutela della salute e della sicurezza dei componenti della comunità accademica.

In caso di reiterata violazione delle misure di cui al primo comma si applica la sanzione dell'ammonizione o la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione.

Art. 7 - Utilizzo indebito delle aule e degli strumenti fisici e digitali dell'Università. Danneggiamento

La condotta degli studenti deve essere orientata all'ordinato svolgimento della vita universitaria nel rispetto degli ambienti fisici dell'Università, preservando l'integrità dei luoghi e utilizzando le risorse e le attrezzature dell'Università con la dovuta diligenza, cura e responsabilità.

È vietato l'utilizzo delle aule, dei computer e di ogni ulteriore struttura fisica o strumento o software dell'Università per compiere attività aventi finalità non compatibili con quelle di studio e di ricerca.

È vietato l'utilizzo delle strutture dell'Università per la stampa di materiali per finalità diverse da quelle di studio e di ricerca e di materiali a tali scopi non strettamente indispensabili.

Si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a un anno e sei mesi ove l'utilizzo dei locali, delle strutture e degli strumenti fisici e digitali dell'Università avvenga con finalità o modalità non conformi a quanto previsto nei commi precedenti. È vietato sporcare, imbrattare, deturpare o in qualsiasi altro modo danneggiare i locali, le strutture e gli strumenti fisici e digitali dell'Università. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nei casi di reiterazione, dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da quindici giorni a un anno. Ove la condotta renda definitivamente inservibili i locali, le strutture e gli strumenti fisici e digitali dell'Università, si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a due anni.

Art. 8 - Utilizzo di linguaggio e comportamenti irrispettosi, offensivi e lesivi dell'immagine o del prestigio dell'Università o di componenti della comunità accademica.

I diritti di manifestazione del pensiero e di critica devono essere esercitati nel rispetto del buon nome e del prestigio dell'Università.

È vietato l'utilizzo di un linguaggio irrispettoso o offensivo nei confronti dell'Università o di singoli componenti della comunità accademica o, laddove il fatto avvenga in pubblico, l'utilizzo di espressioni o comportamenti idonei a ledere l'onore, l'immagine o il prestigio dell'Università o di componenti della comunità accademica. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o dell'interdizione temporanea da un mese a un anno dal corso o dai corsi nell'ambito dei quali è compiuta la violazione e della sospensione dai relativi esami per una sessione o dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a un anno. Ove le condotte di cui al presente articolo siano poste in essere nei confronti di un docente o di componenti degli organi di governo dell'Università, la sanzione è aumentata di un terzo.

Art. 9. - Molestie, discriminazioni e aggressione agli altri membri della comunità accademica.

È vietato porre in essere condotte lesive dei principi di dignità della persona, di integrità, di eguaglianza e di non discriminazione e di tutela della riservatezza. È vietato minacciare, molestare o compiere qualsiasi comportamento violento o discriminatorio nei confronti di qualsiasi componente della Università. In tali casi si applica la sanzione dell'interdizione temporanea da due mesi a due anni dal corso o dai corsi nell'ambito dei quali è compiuta la violazione o, nei casi più gravi, dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da due mesi a due anni.

Ove le condotte di cui al comma 1 siano poste in essere nei confronti di un docente o di un componente degli organi di governo dell'Università, la sanzione è aumentata di un terzo.

Art. 10. - Offerta di doni, compensi o altre utilità indebite a componenti della comunità accademica

È vietato dare o promettere ai componenti della comunità accademica doni, benefici o altre utilità allo scopo di influenzare lo svolgimento delle attività universitarie. Sono esclusi i donativi d'uso di modesta entità. In tali casi si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un anno a due anni e sei mesi.

La sanzione è ridotta di due terzi nei casi di mera istigazione, quando l'offerta o la dazione non siano accettate.

Ove le condotte di cui al comma 1 siano poste in essere nei confronti di un docente dell'Università la sanzione è aumentata di un terzo.

Art. 11. - Plagio e comportamenti fraudolenti nelle verifiche di profitto. Comportamenti fraudolenti nelle procedure amministrative dell'Università

Sono vietati il plagio, la copiatura, l'utilizzo di ogni forma di aiuto esterno, gli artifici, i raggiri o qualsiasi altro atto fraudolento diretto ad alterare l'esito di verifiche di

profitto, a conseguire indebiti vantaggi o comunque a ledere i principi di lealtà e correttezza nello svolgimento di esercitazioni e verifiche di profitto, in presenza o da remoto. In tali casi si applica la sanzione della sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione o per uno o più appelli o, nei casi più gravi, dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da due mesi a due anni.

È vietato, nell'ambito di ogni procedimento amministrativo dell'Università, dichiarare il falso, omettere volutamente informazioni obbligatorie o compiere qualsiasi altro atto fraudolento. In tali casi si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da due mesi a due anni.

È altresì vietato qualsiasi comportamento volto a impedire o ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi accademici preposti, dei docenti e dei collaboratori nell'ambito delle verifiche di profitto e delle procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tali casi si applica la sanzione dell'interdizione temporanea dal corso ove è avvenuta la violazione da un mese a un anno e della sospensione dai relativi esami per una sessione.

Inoltre, le esercitazioni e le verifiche di profitto possono essere annullate d'ufficio dal Rettore e, nei casi in cui le condotte descritte nei commi precedenti abbiano integrato fattispecie di reato, accertate con sentenza penale passata in giudicato, le stesse possono essere dichiarate nulle.

Art. 12. - Plagio e comportamenti fraudolenti nella redazione della tesi di laurea.

Sono vietati il plagio, la copiatura, l'utilizzo di ogni forma di aiuto esterno, gli artifici, i raggiri o qualsiasi altro atto fraudolento diretto a conseguire indebiti vantaggi o comunque a ledere i principi di lealtà e correttezza nella redazione della tesi di laurea. In tali casi si applica la sanzione dell'interdizione temporanea dal corso ove è avvenuta la violazione da due mesi a due anni e dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a tre anni. È altresì vietato qualsiasi comportamento volto a impedire o ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi accademici preposti, dei docenti e dei collaboratori nell'ambito della redazione della tesi e delle connesse procedure amministrative. In tali casi si applica la sanzione dell'interdizione temporanea dal corso nell'ambito del quale è avvenuta la violazione da un mese a un anno e della sospensione dai relativi esami per una sessione.

Art. 13. - Sanzioni

In conformità all'art. 16 del r.d. n. 1071 del 1935, le sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento sono le seguenti:

- ammonizione;
- interdizione temporanea da uno o più corsi;

- sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
- esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

La Commissione istruttoria, nel proporre al Rettore un provvedimento disciplinare a norma dell'art. 21 in relazione a tutti gli illeciti disciplinari previsti dal presente regolamento, può suggerire una riduzione della sanzione disciplinare, anche in misura inferiore rispetto alla sanzione minima prevista, nei casi in cui la violazione disciplinare sia di tenue disvalore, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e anche della condotta susseguente all'illecito.

Art. 14. - Recidiva

Il compimento di un ulteriore illecito disciplinare da parte di uno studente già sottoposto in precedenza a una misura disciplinare può determinare:

- 1) la sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi da uno a sei mesi o dell'esclusione dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da uno a sei mesi in caso di precedente ammonimento;
- 2) la sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi aumentata da un terzo a due terzi rispetto alla cornice edittale ordinaria in caso di precedente sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi.
- 3) l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a un anno in caso di precedente sanzione della sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione.
- 4) l'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami aumentata da un terzo a due terzi rispetto alla cornice edittale ordinaria in caso di precedente sanzione dell'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Le sanzioni di cui al comma precedente possono essere ulteriormente aumentate da un terzo a due terzi se:

- 1) lo studente è già stato dichiarato recidivo in precedenza;
- 2) si tratta di una violazione disciplinare della stessa indole di quella precedente; 3) la nuova violazione è stata commessa nei diciotto mesi dall'accertamento della precedente violazione.

Art. 15. - Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimenti penali, civili o amministrativi

Il procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento può essere iniziato, condotto e concluso indipendentemente dall'inizio e dall'esito dei procedimenti penali, civili e amministrativi eventualmente connessi alle violazioni del regolamento medesimo.

Art. 16. - Ravvedimento operoso

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento può essere sospeso dal Rettore fino a sei mesi, sentita la Commissione istruttoria, ove lo studente, che abbia ammesso l'illecito, mostri il proprio ravvedimento impegnandosi a svolgere attività socialmente utili in favore della comunità accademica sulla base di un piano dettagliato di attività previamente stabilito.

Al termine del periodo di sospensione previsto dal piano di cui al comma 1, il procedimento disciplinare si interrompe definitivamente e l'illecito disciplinare si estingue ove risultino rispettati, da parte dello studente, tutti gli impegni e le condizioni previsti dal piano medesimo. In tali casi non viene annotata nel fascicolo personale dello studente l'apertura del procedimento disciplinare.

In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli impegni previsti dal piano di cui al comma 1, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari riprende il suo corso e lo studente non può più essere ammesso, neanche per successivi procedimenti disciplinari, alla procedura di cui al presente articolo.

La Commissione istruttoria, nel proporre al Rettore un provvedimento disciplinare a norma dell'art. 21, può suggerire l'ammissione dello studente alla procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con indicazione del relativo termine.

Art. 17. - Comunicazione del fatto che può configurare un illecito disciplinare

Il componente della comunità accademica che venga a conoscenza di un fatto che, per la sua gravità, può configurare un illecito disciplinare è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, all'indirizzo email rettore@unimercatorum.it, in forma non anonima e con le indicazioni utili a identificare l'autore del fatto. L'Università adotta tutte le misure necessarie a garantire la tutela della riservatezza del segnalante.

Art. 18. - Commissione disciplinare

Il Rettore nomina una Commissione disciplinare, composta da 3 professori ordinari e da due professori associati, appartenenti a strutture didattiche diverse dell'Università. Sono altresì nominati cinque membri supplenti, anche essi appartenenti a strutture didattiche diverse.

La Commissione disciplinare resta in carica per un anno.

Art. 19. - Notizia dell'illecito disciplinare

Entro 10 giorni dalla ricezione, in qualunque forma, della notizia di illecito, il Rettore, se ritiene che non possa essere irrogata una sanzione più grave dell'ammonimento, informa lo studente, tramite comunicazione sulla mail istituzionale di cui sia possibile attestare l'avvenuta ricezione o lettura o tramite raccomandata a/r, dei fatti contestati, della data in cui sarà audito dal Rettore medesimo o da un suo delegato, del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo del procedimento disciplinare e della facoltà di essere assistito da una

persona di sua fiducia. Il Rettore, in caso di accertata violazione, ammonisce lo studente.

Qualora, entro il medesimo termine di 10 giorni dalla ricezione, in qualunque forma, della notizia di illecito, il Rettore ritenga che possa essere irrogata una sanzione più grave dell'ammonimento, dispone la convocazione della Commissione disciplinare, composta come sopra indicato e che è integrata come segue:

- dal rappresentante degli studenti nella struttura interessata, che può delegare un rappresentante degli studenti nel corso di studi a cui è iscritto lo studente nei cui confronti è avviato il procedimento;
- dal Direttore generale dell'Università o da un suo delegato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nelle ipotesi di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

La Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, assumere il parere di esperti da essa stessa incaricati, compiere qualsiasi attività che ritenga necessaria al fine di accertare i fatti contestati allo studente. Essa, inoltre, se le ritenga utili ai fini dell'accertamento, può compiere le attività istruttorie richieste dallo studente cui sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto del procedimento disciplinare.

Art. 20. - Avviso di apertura del procedimento

Entro 20 giorni dalla convocazione, la Commissione, tramite comunicazione sulla mail istituzionale di cui sia possibile attestare l'avvenuta ricezione ovvero tramite raccomandata a/r, comunica allo studente cui sono riferiti i fatti oggetto del procedimento disciplinare l'avviso di apertura del procedimento. Tale avviso contiene: a) la contestazione in forma chiara e precisa dei fatti contestati;

b) l'indicazione del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo del procedimento disciplinare;

c) l'indicazione della facoltà di essere assistito da una persona di sua fiducia;

d) l'indicazione della facoltà di presentare memorie difensive e documenti o altre prove a discolta e di richiedere lo svolgimento, da parte della Commissione, di particolari attività istruttorie;

e) la data dell'audizione presso la Commissione.

Alla comunicazione deve essere allegato il Decreto rettorale di nomina della Commissione.

In ogni caso, l'audizione deve essere calendarizzata almeno 10 giorni dopo la notifica della comunicazione di apertura del procedimento.

Lo studente sottoposto a procedimento disciplinare può presentare istanza di riconsiderazione nei confronti di uno o più componenti della Commissione, entro 5 giorni dalla ricezione dell'avviso di apertura del procedimento. Sull'istanza di riconsiderazione decide il Rettore.

Nelle more dell'istruttoria, se lo ritenga necessario per evitare la reiterazione di fatti della stessa natura, il Rettore può applicare una misura cautelare, che non può

eccedere la sanzione prevista per l'illecito contestato. Il periodo di applicazione della misura cautelare è computato nella sanzione definitiva.

Art. 21. - Conclusione del procedimento disciplinare

Entro 30 giorni dall'audizione, la Commissione trasmette gli atti del procedimento al Rettore, unitamente a una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e alla proposta di provvedimento disciplinare o di archiviazione.

Entro i successivi 10 giorni, il Rettore trasmette gli atti al Senato accademico, il quale, entro i successivi dieci giorni, trasmette al Rettore un parere vincolante. Entro i successivi 10 giorni, il Rettore adotta il provvedimento disciplinare o dispone l'archiviazione.

Il Rettore assicura la trasmissione del provvedimento disciplinare allo studente, tramite comunicazione sulla mail istituzionale, di cui sia possibile attestare l'avvenuta ricezione, ovvero tramite raccomandata a/r, e monitora l'esecuzione della sanzione. Le sanzioni disciplinari sono annotate nel fascicolo personale dello studente e sono oggetto di valutazione nella formazione di graduatorie. L'adozione della sanzione della sospensione temporanea dall'Università viene comunicata a tutte le Università italiane.

Le sanzioni irrogate a studenti iscritti ad altre Università e che risultano iscritti, anche in via temporanea, a corsi erogati da Universitas Mercatorum, anche nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di formazione congiunta, sono comunicate alle Università di appartenenza.

Art. 22. - Annullamento o declaratoria di nullità degli atti o provvedimenti amministrativi adottati per effetto della condotta illecita.

Se la condotta illecita è diretta o ha l'effetto di alterare, modificare o contraffare la carriera universitaria, i verbali di esame, il registro degli esami di profitto, il Rettore provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati o contraffatti e di quelli che da essi dipendono.

Se la condotta illecita è diretta ad alterare lo svolgimento dell'esame o il registro delle presenze al corso, il titolare del corso, se non lo ha già fatto, provvede all'annullamento della prova o del registro delle presenze.

Nei casi in cui le condotte illecite abbiano integrato un reato, accertato con sentenza penale passata in giudicato, gli atti di cui ai commi precedenti possono essere dichiarati nulli.

Parte II

Disciplina dello svolgimento degli esami di profitto in modalità on-line

Art. 23 - Condizioni per lo svolgimento degli esami on-line

Gli studenti possono sostenere gli esami on-line soltanto qualora dispongano di una connessione ad internet stabile e sufficientemente veloce, tale da non determinare interruzioni o fenomeni di latenza.

Gli esami on-line devono essere svolti in stanze chiuse, collocate in edifici fisici, senza la presenza in esse di persone diverse dallo studente, e che garantiscano l'assenza di rumori di sottofondo.

Il video e l'audio, durante lo svolgimento degli esami on-line, devono essere sempre attivi e nitidi.

Art. 24 - Regole di decoro

Durante lo svolgimento degli esami on-line, gli studenti e le studentesse devono indossare un abbigliamento consono alle circostanze, che, come requisiti minimi, richiede: per gli studenti di sesso maschile, scarpe, pantaloni lunghi e camicia, anche a maniche corte, purché copra adeguatamente il petto e le spalle; per le studentesse di sesso femminile, scarpe, gonna di lunghezza almeno pari al ginocchio (quando si è in piedi) e camicia, anche a maniche corte, purché copra adeguatamente il corpo e le spalle.

Non è ammesso l'utilizzo di mascherine protettive o di altri indumenti che coprano, ancorché parzialmente, il volto degli studenti.

Art. 25 - Videocamere, monitor e altri dispositivi

Il volto degli studenti deve sempre essere inquadrato, nella sua interezza, dalla videocamera, che, rispetto ad esso, deve essere collocata in maniera frontale e centrale. È vietato l'utilizzo di filtri che oscurino lo spazio alle spalle degli studenti o che rendano visibile in maniera non nitida il volto degli studenti stessi.

Lo sguardo degli studenti deve essere sempre rivolto verso il monitor del dispositivo utilizzato, ad eccezione di quando gli studenti, per le prove d'esame in cui ciò sia consentito, utilizzino fogli bianchi, penne, matite o calcolatrici. In questi ultimi casi, i predetti supporti devono essere mostrati in video prima dell'inizio della prova, e gli studenti devono specificare dove intendono collocarli, se a destra oppure a sinistra del dispositivo.

Art. 26 - Condotta da tenere durante lo svolgimento degli esami on-line

Durante lo svolgimento degli esami on-line, gli studenti devono rimanere sempre in silenzio, senza poter sussurrare o leggere con la bocca le domande.

Non è consentito l'utilizzo di qualsivoglia altro dispositivo elettronico se non il computer con cui si svolge l'esame e, nei casi in cui sia previsto, la calcolatrice.

Non è consentito l'utilizzo di libri, di testi, di appunti o di qualsivoglia altro supporto o dispositivo non elettronico se non, nei casi in cui ciò sia previsto, i fogli bianchi per i calcoli.

Art. 27 - Dispositivi e posizionamento degli studenti

I dispositivi con cui si svolgono gli esami on-line possono essere soltanto computer, fissi o portatili, collocati in maniera ferma su di un supporto stabile, con esclusione di tablet, di smartphone o di altri.

Gli studenti, durante lo svolgimento della prova, devono rimanere seduti di fronte al monitor del computer e non possono allontanarsi da esso in modo da scomparire alla visuale. Ogni 2 minuti il sistema chiederà di confermare la propria presenza, ed è obbligatorio confermarla per l'intera durata della prova.

Durante lo svolgimento degli esami on-line è vietato l'utilizzo della tastiera del computer, nonché l'utilizzo di schermi multipli.

Il computer e la postazione degli studenti devono essere collocati in luogo sufficientemente illuminato, ma con assenza di fonti di luce, naturali o artificiali, alle spalle degli studenti stessi, che siano tali da renderne difficile l'identificazione.

Art. 28 - Misure tecniche di garanzia

Durante lo svolgimento degli esami on-line gli studenti devono impostare la visuale a schermo intero.

Gli studenti devono effettuare il download e l'installazione dell'applicativo *LockdownBrowser*, con le modalità indicate nella *Guida per lo studente*, reperibile nella apposita sezione *Esami on-line* presente in Piattaforma.

Gli esami on-line potranno avere inizio soltanto dopo che sia stato avviato il predetto applicativo. In mancanza, la Piattaforma impedirà agli studenti di poter svolgere gli esami on-line.

Per poter svolgere gli esami online occorre caricare, in fase di identificazione, nella sezione *Profilo* presente in Piattaforma, un documento di identità aggiornato e in corso di validità.

Gli esami on-line non possono avere una durata inferiore ai 10 minuti.

Art. 29 - Controlli e fattispecie che possono determinare l'eventuale annullamento degli esami on-line

Ad esito dei controlli sullo svolgimento degli esami on-line, che vengono effettuati, entro 10 giorni dall'ultimazione degli stessi, da parte dei singoli membri della Commissione, possono determinare l'eventuale annullamento degli esami stessi le seguenti fattispecie:

- a. le interruzioni della connessione superiori ai 5 secondi e le latenze superiori ai 10 secondi;

- b. la accertata presenza di altre persone, diverse dallo studente, nella stanza in cui si tengono gli esami on-line, o la sussistenza di rumori di sottofondo tali da compromettere l'integrità degli esami stessi;
- c. la assenza di audio o di video per un tempo superiore a 1,5 secondi per volta, ovvero una qualità dell'audio o del video a tal punto scadente da compromettere l'integrità degli esami on-line;
- d. un abbigliamento non consono alle circostanze, con violazione dei requisiti minimi indicati nell'art. 24, comma 1, ovvero l'utilizzo di mascherine protettive o di altri indumenti che impediscano di visualizzare l'intero volto degli studenti per tutta la durata degli esami;
- e. il mancato inquadramento dell'intero volto degli studenti per un tempo superiore a 3 secondi per volta, nonché l'integrale fuoriuscita del volto degli studenti dalla visuale;
- f. la violazione dell'art. 25, comma 2;
- g. il distogliere lo sguardo dallo schermo per un tempo superiore a 2 secondi per volta;
- h. la comprovata violazione degli artt. 26, 27 e 28;
- i. Gli studenti e le studentesse potranno presentare eventuale richiesta di riesame, entro 7 giorni dalla data di annullamento dell'esame o degli esami, presentando memorie o documenti a loro discarico. Agli studenti che ne faranno richiesta ufficiale, saranno messi a disposizione i materiali video e audio della prova d'esame o delle prove d'esame. Nei casi in cui le memorie o i documenti presentati non siano ritenuti dalla Commissione sufficienti, la stessa, nella sua intera composizione, potrà, all'unanimità, annullare gli esami, entro ulteriori 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione di memorie o di documenti. Qualora le condotte descritte nei commi precedenti attestino la fattispecie di reato sarà confermato l'annullamento.

Art. 30 - Rapporti con il procedimento disciplinare

Il procedimento di controllo e l'eventuale annullamento degli esami on-line sono autonomi rispetto all'avvio del procedimento disciplinare.

Quest'ultimo, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere comunque avviato.

Art. 31 - Giustificativo

Il giustificativo per l'assenza dal lavoro sarà scaricabile dalla piattaforma a seguito della conferma o annullamento dell'esame.

Sarà in ogni caso possibile richiedere l'invio dei materiali audio e video della prova d'esame inviando una p.e.c., anche da dominio comune e non necessariamente da un indirizzo p.e.c., a esami.unimercatorum@legalmail.it. Si riceverà comunicazione dell'avvenuto sblocco del video entro 30 giorni lavorativi.

Gli studenti possono richiedere l'accesso agli atti delle risposte fornite durante i test, inviando una email alla p.e.c. *esami.unimercatorum@legalmail.it* e lo riceveranno entro 30 giorni lavorativi.

Allegato 1 al Regolamento in materia di disciplina degli studenti e delle studentesse e di svolgimento degli esami di profitto in modalità on-line

Premessa

Il presente allegato disciplina la fattispecie dell'utilizzo, da parte degli studenti, in sede di esame scritti on line, di strumenti di "virtual machine". Tale utilizzo è vietato.

Come previsto dall'art. 28 ultimo comma del *"Regolamento in materia di disciplina degli studenti e delle studentesse e di svolgimento degli esami di profitto in modalità on-line"* con appositi Decreti Rettorali, potranno essere individuate ulteriori fattispecie, concernenti le modalità di svolgimento dei predetti esami, anch'esse vietate.

Divieto di utilizzo di macchine virtuali (virtual machine, VM)

Per garantire la regolarità dell'esame, l'Ateneo si avvale di strumenti come Respondus LockDown Browser che rilevano in modo diretto o indiretto l'uso di macchine virtuali ("Virtual Machine", VM). Tale rilevazione viene registrata sui server dell'Ateneo e nei file di log della macchina dello studente al completamento della prova.

Qualora il predetto software dovesse rilevare l'utilizzo o le tracce di VM, tale rilevazione sarà sottoposta alla verifica di attendibilità da parte di qualificato personale tecnico, interno o esterno, individuato dall'Ateneo. Per avviare tale verifica, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dallo svolgimento dell'esame, allo studente sarà richiesto di fornire il file di log presente sulla macchina utilizzata per l'esame.

Nel caso in cui il personale così incaricato dovesse validare le risultanze dei software, il Direttore Generale, entro i 5 gg successivi, notificherà allo studente interessato la comunicazione di avvio del procedimento volto all'annullamento dell'esame, informando altresì il Preside della Facoltà di riferimento.

Nella comunicazione di avvio del procedimento verranno illustrate in termini precisi e comprensibili le irregolarità riscontrate, nonché i software utilizzati.

Allo studente verrà concesso un termine di 30 gg per presentare memorie o documenti a suo discarico, nonché per essere audito, anche in presenza di un suo difensore, dal Direttore Generale o da suo delegato, unitamente al personale tecnico di cui sopra. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 8 e 10 della Legge 241/1990.

Qualora dall'apporto procedimentale dello studente non dovessero emergere elementi tali da invalidare le risultanze contestate, il Rettore, sentito il Preside di Facoltà, procederà, entro i successivi 10 gg, con proprio Decreto all'annullamento dell'esame sostenuto